



VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciasette, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 13.00, a seguito di convocazione inoltrata in data 24.06.2017 prot. n.2139, si è riunita, presso la sede della Provincia di Benevento, Largo Carducci n.1, d'urgenza totalitaria dei Soci della Società "Sannio Ambiente e Territorio S.R.L." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni da assumere ad esito delle intervenute pronunce n. 201703322 e n. 201703313 del 15.06.2017 con cui il Tar Campania - nel giudizio di impugnativa intrapreso da alcuni Comuni della Provincia di Benevento (di preciso, i comuni di Benevento, Vitulano, Tocco Caudio, Foglianise, San Lorenzello, Paupisi) – ha disposto l'annullamento della Delibera del Presidente della Provincia n. 74 del 29.04.2016, avente ad oggetto il costo di conferimento provvisorio presso lo Stir di Casalduni per l'anno di riferimento 2016 ("**Contenzioso Tariffa Conferimento 2016**"). In particolare

i. **Determinazioni in ordine al Piano ed alla Proposta di concordato preventivo di cui alla procedura concorsuale in atto n. 8/2016 declinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 bis L.F, quale concordato con continuità aziendale**, e conseguenti adempimenti in ordine alla copertura dei costi di supporto della stessa, ciò anche in virtù del comma 2, art. 11, del contratto di servizio per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti del 4.03.2013, già in essere tra la Provincia di Benevento e la Società;

ii. Per l'ipotesi di non adozione della prospettazione di cui al punto *sub (i)*, deliberazione di messa in liquidazione volontaria della Società, con contestuale modifica del Piano e della Proposta di Concordato preventivo mediante "conversione" in concordato liquidatorio e/o con cessione di beni, previa copertura finanziaria dello squilibrio finanziario maturato a seguito delle richiamate pronunce.

2. Atti connessi e consequenziali alle soluzioni deliberate.

.

Ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto Sociale assume la Presidenza l'Amministratore Unico, Dott. Nicolino Cardone, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante l'Ing. Liliana Monaco, che accetta.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che, alle ore 13,00:



- l'Assemblea è validamente costituita partecipando l'intero capitale sociale rappresentato dal Socio Unico Provincia di Benevento nella persona del Dott. Claudio Ricci, l'Organo Amministrativo nella persona di esso Amministratore Unico Dott. Nicolino Cardone ed il Sindaco Unico-Revisore Legale Dott. Ernesto Perone;

dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Apri la seduta assembleare il Presidente dott. Nicolino Cardone, il quale passa all'illustrazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno.

Il medesimo, nel riportarsi integralmente al deliberato di cui al verbale di convocazione assembleare del 25.10.2016, rappresenta la circostanza che ha visto le richiamate pronunce del Tar Campania disporre l'annullamento della Delibera del Presidente della Provincia n. 74 del 29.04.2016, avente ad oggetto il costo di conferimento provvisorio presso lo Stir di Casalduni per l'anno di riferimento 2016.

L'amministratore unico rileva come tale circostanza, al netto dei rilievi già emersi in ordine al merito della decisione resa dal Tribunale adito e da sollevare in separata sede, ponga oggi la Società nella condizione di non poter più proseguire nel servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla medesima affidatole in concessione con contratto del 4 marzo 2013, secondo le definizioni pattuite *in illo tempore*.

In particolare, l'annullamento del deliberato n. 74 del 29.04.2016 -comportando il rivivere della tariffa precedente quella determinata per l'anno di riferimento, ovverosia quella fissata in euro 109,00/tonnellata oltre I.V.A., piuttosto che quella ritenuta legittima dall'amministrazione provinciale, pari ad euro 175,00/tonnellata oltre I.V.A. - determina come conseguenza:

- un evidente decremento degli introiti previsti nella misura pari ad complessivi euro 1.850.574,36 oltre I.V.A.;

- la mancata copertura di una parte dei costi sostenuti per l'esercizio del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;

- il pregiudizio, grave ed irreparabile, se non adottando le modalità di cui *infra*, derivante dall'esercizio della continuità aziendale da parte di Samte, con conseguenziale altresì inevitabile blocco dell'espletamento dei servizi finora resi dalla stessa Samte; blocco dovuto alla circostanza che vede oggi la Società pregiudicata nell'offrire un servizio che benché richiami un introito cristallizzato - ad opera di un provvedimento amministrativo - ad una soglia di euro 109,00/tonnellata oltre I.V.A., per la medesima rimane ancorato, per costo e valore, ad euro 175,00/tonnellata oltre I.V.A..



Il tutto nonostante la stessa Società affidataria abbia sempre dato contezza al Socio unico (alla cui direzione e coordinamento resta *ex lege* soggetta), nell'esercizio della propria amministrazione, dell'impossibilità oggettiva di evitare quegli aumenti tariffari fisiologici che le contingenze macroeconomiche imponevano.

Tant'è vero che la relazione sui costi sostenuti dalla Samte S.r.l. e componenti la tariffa di smaltimento, così come inoltrata alla Corte dei Conti in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 190/2014, art. 1, commi 6111 e 612, non ha, ad oggi, subito alcun rilievo di sorta.

Precisa, dunque, l'amministratore unico che conseguenza di tale evento "esogeno" alla gestione della Società è la (derivata e) sopravvenuta antieconomicità e conseguenziale inefficienza nella gestione e nella prosecuzione dell'attività in capo a Samte, evidenziando - altresì ed in particolare - che il proseguire (*rectius* il perpetrare) nella continuazione del servizio alle condizioni dettate e (ri)determinate dal Tar Campania esporrebbero la Società all'aumento delle perdite gestionali con conseguente lievitazione di debiti, il tutto a detrimento delle ragioni dei creditori sociali concorsuali di Samte nell'ambito dell'avviata procedura di concordato preventivo presentata al Tribunale di Benevento e con conseguente ed inevitabile attribuzione di responsabilità in capo agli organi gestori della Società medesima.

Di qui l'obbligo-dovere in capo all'amministratore di Samte, di optare per un'immediata e non più procrastinabile chiusura dello Stir di Casalduni con contestuale messa in liquidazione della stessa, al fine di evitare di aggravare ulteriormente il già maturato squilibrio finanziario e patrimoniale venutosi a creare a carico del bilancio societario all'indomani delle mentovate pronunce.

Del resto, precisa il dott. Cardone, come oggetto di impugnativa sia stata anche la Delibera del Presidente della Provincia di Benevento n. 58 del 24.02.2017, per la quale, attesi i precedenti sfavorevoli, è prevedibile attendersi omogeneità di decisione.

In considerazione di tutto quanto sin qui rappresentato, il Presidente dott. Cardone prospetta l'improrogabile adozione, da parte del Socio unico, nella sua duplice qualità, di tutti quei provvedimenti previsti, per l'ipotesi di avveramento della fattispecie *de qua*, dalla Convenzione siglata il 04.03.2013 nella quale, nell'esplicitare, tra l'altro, che la società Samte S.r.l. opera quale ente "*strumentale della Provincia che ne è ex lege Unico Socio e pertanto il contratto in oggetto non prevede un corrispettivo per il ciclo integrato dei rifiuti, subentrando, di fatto e di diritto, la Società nella competenza funzionale della Provincia*", si legge espressamente (all'art. 11, comma 1), che "*la Società, si impegna, per tutta la durata*



del contratto, a rispettare il principio della copertura integrale di tutti i costi diretti, indiretti e generali e, comunque, riferibili alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti per i territori della Provincia di Benevento, senza finalità di lucro e massimizzando l'economicità e l'efficienza di gestione del servizio nell'interesse dei territori e dell'utenza provinciale.

È compito della Provincia adottare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza affinché la società possa garantire l'equilibrio di gestione e la sostenibilità finanziaria e patrimoniale della stessa, sia in chiave operativa che nella realizzazione dei piani di investimento previsti nel rispetto della pianificazione adottata e delle norme di tempo in tempo vigenti in materia".

Pertanto ed in particolare - sottolinea il dott. Cardone - nel caso in cui tale garanzia non può essere assicurata - nel caso specifico tesa a ripianare con proprie risorse lo squilibrio economico determinatosi, pari ad € 1.850.574,36 -, è d'uopo deliberare la messa in liquidazione volontaria della società, con contestuale modifica del Piano e della Proposta di concordato preventivo mediante conversione dello stesso in concordato liquidatorio e/o con cessione dei beni, sino a considerare quale estrema ratio il ricorso ad un'istanza di fallimento in proprio, soluzione quest'ultima che si renderebbe necessaria laddove il concordato - secondo la (ri)modulata declinazione liquidatoria - apparirebbe non idoneo (in conseguenza e per effetto dell'acclarato squilibrio e maggior fabbisogno finanziario) ad "assicurare" le percentuali minime di soddisfo dei creditori previste dalla legge fallimentare per l'ipotesi, appunto, di concordato liquidatorio.

In proposito lo stesso esibisce e sottopone nota che intende inoltrare alla Regione Campania, ai Sindaci della Provincia di Benevento, alle sigle sindacali CGIL, CISL E UIL ed alla Procura della Repubblica, con cui preannunciare la chiusura dell'Impianto S.T.I.R. e la restituzione dei siti dismessi alla Provincia di Benevento per il prosieguo delle gestioni obbligatorie a tutela e a salvaguardia dell'ambiente.

A questo punto prende la parola il Socio Unico, nella persona del Presidente della Provincia, dott. Claudio Ricci, il quale - nel prendere atto della gravità della situazione venutasi a creare, alla luce di quanto analiticamente esposto e rappresentato dall'Amministratore unico, nonché alla luce di quanto dettagliatamente evidenziato nella convocazione *de qua*, nella consapevolezza degli effetti, diretti ed indiretti, scaturenti dalla decisione che si va ad intraprendere, oltre che nella consapevolezza dell'impossibilità di garantire la necessaria copertura finanziaria relativamente allo squilibrio finanziario maturato a seguito delle richiamate pronunce del Tar Campania -, dichiara l'intenzione di procedere alla deliberazione della messa in liquidazione volontaria della Società Samte



S.r.l., con contestuale conversione del concordato in essere in liquidatorio, nonché verifica delle condizioni – ove necessario – per la rinuncia del Concordato e la presentazione dell'istanza di fallimento in proprio.

In particolare, il Socio Unico:

1. precisa che la decisione in ordine alla messa in liquidazione volontaria della Società sarà oggetto di un deliberato di assemblea da convocarsi in seduta straordinaria alla presenza di un pubblico ufficiale;

2. autorizza la Società, e per essa l'Amministratore Unico nella sua qualità a procedere alla chiusura dello Stir di Casalduni a far data dal giorno 17 luglio 2017, procedendo esclusivamente nelle sole attività produttive ai fini dello svuotamento definitivo dell'impianto, con contestuale avvio delle procedure di restituzione alla Provincia degli otto siti dismessi, così come da nota che al presente verbale si alliga ed approva;

3. nel frattempo, preannuncia altresì che procederà ad una convocazione *ad horas* di un'assemblea dei sindaci della Provincia di Benevento per renderli edotti circa la situazione emergenziale che da lì a qualche giorno gli stessi dovranno affrontare alla luce di quanto verificatosi.

A questo punto, non avendo nessun altro preso la parola, e non essendovi null'altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 16.30.

IL Presidente

Dott. Nicolino Cardone

Il Segretario

Ing. Liliana Monaco